



Comune di
Riva San Vitale

MM 11-22 concernente il nuovo Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile (RAP) di Riva San Vitale

Lodevole
Consiglio comunale
Riva San Vitale

Gentili signore,
Egredi signori Consiglieri comunali,

contestualmente alla revisione della Legge organica comunale (LOC) del 1° luglio 2019 che ha disciplinato il nuovo modello contabile MCA2, è stata decretata l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

Ai Comuni è pertanto stato affidato un termine per l'adeguamento dei regolamenti vigenti, entro il 31 dicembre 2021, mettendo a disposizione un modello giuridico disciplinante la struttura, gli strumenti operativi e la gestione finanziaria ([Organizzazione - Acqua: protezione e approvvigionamento \(DT\) - Repubblica e Cantone Ticino](#)).

Il Regolamento tipo, utilizzato quale base per la stesura di questo messaggio, è stato realizzato dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), dalla Sezione enti locali (SEL) e dal Laboratorio cantonale selezionando il meglio dai diversi regolamenti delle aziende di distribuzione d'acqua potabile.

L'obiettivo di questo modello consiste nella creazione di uno standard cantonale, aggiornato secondo lo stato della tecnica e delle direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA). Per questo motivo le modifiche sono state limitate al minimo indispensabile e solo per comprovate esigenze specifiche.

In esso sono integrati concetti nuovi e riferimenti alle recenti e particolarmente complesse normative concernenti l'approvvigionamento idrico.

1. Nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

Con l'adozione del nuovo MCA2, avvenuta da parte del Legislativo di Riva San Vitale in data 19 gennaio 2022 MM 15-21, il Municipio si accinge ora a proporre per approvazione le nuove normative che disciplinano il servizio di distribuzione dell'acqua potabile e abroga integralmente il Regolamento azienda acqua potabile del 1° gennaio 1993.

A seguito dell'introduzione del nuovo Titolo VII della LOC riguardante l'Assunzione di servizi di interesse comunale (aziende comunali); il Comune ha la facoltà di assumere in proprio l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Questa decisione è di competenza del legislativo (art. 192a LOC).

Secondo quanto disciplinato dall'art. 192d LOC il Regolamento delle aziende comunali deve contenere:

- la denominazione e il settore di attività dell'azienda
- la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della Commissione amministratrice
- le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'art. 192c LOC
- le tariffe e le tasse applicate all'utenza per i servizi prestati.

2. Descrizione dei singoli capitoli

2.1 In generale

Il Regolamento tipo comprende essenzialmente gli aspetti seguenti:

- fissazione del principio che l'Azienda, con la collaborazione del Municipio, promuove un uso parsimonioso dell'acqua
- elenco di definizioni o precisazioni per quanto riguarda i termini di uso più ricorrente
- migliore sistematicità al Regolamento allo scopo di facilitarne la comprensione e la lettura
- definizione esaustiva dei vari aspetti relativi ai rapporti tra Azienda, titolari degli allacciamenti e utenti (proprietà, compiti/obblighi, competenze, responsabilità, costi ecc.)
- introduzione di norme che prevedono puntuali misure contro gli eventuali abusi
- soppressione di tutta una serie di disposizioni relative all'amministrazione dell'Azienda così come, in particolare, ai compiti e/o alle retribuzioni dell'amministratore o del sorvegliante; disposizioni per le quali le basi legali principali possono comunque essere ricercate nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), nella Legge organica comunale (LOC) o nei Regolamenti comunali (ROC e ROD).

2.2 Nel dettaglio

Alla luce di quanto sopra esposto il Regolamento che vi viene ora sottoposto e che alleghiamo quale parte integrante del Messaggio, in buona sostanza e contrariamente alla prassi in uso per le modifiche dei regolamenti, è un documento totalmente nuovo che non può essere paragonato a quello in vigore né nella forma, né nella sostanza. Il testo sottoposto per approvazione si compone di 11 titoli (capitoli) così suddivisi:

1. Disposizioni generali (articoli da 1 a 12)
2. Impianti di distribuzione (articoli da 13 a 20)
3. Allacciamenti (articoli da 21 a 32)
4. Installazioni interne (articoli da 33 a 41)
5. Fornitura dell'acqua (articoli da 42 a 55)
6. Apparecchi di misura (articoli da 56 a 63)
7. Finanziamento (articoli da 64 a 66)
8. Costi di allacciamento (articoli da 67 a 74)
9. Tasse (articoli da 75 a 77)
10. Norme generali (articoli da 78 a 83)
11. Multe, contestazioni e procedura (articoli da 84 a 86).

A questi titoli si aggiungono le disposizioni legali generali (pag. 2) suddivise in due gruppi "Leggi ed ordinanze" alla base della gestione dell'acqua potabile e delle sue fonti in Svizzera e Direttive tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) a cui gli esperti del ramo fanno riferimento (pag. 26).

Se nel complesso si tratta di normative tecniche suggerite anche dai Servizi cantonali, negli articoli indicati di seguito attiriamo l'attenzione del Consiglio comunale su alcuni punti specifici e precisamente:

- *art. 3 lett. c) Organizzazione*

In questo articolo il Municipio ha inteso affidare il ruolo di controllo del Servizio acqua potabile alla Commissione della gestione invece di procedere alla nomina della Commissione amministratrice come previsto dalla LOC, ritenuto che i compiti e le responsabilità sono già definiti dall'art. 181 e seguenti LOC.

- *art. 4 lett. i) Competenze del Consiglio comunale (NUOVO)*

In questo punto, viene disciplinata la facoltà di intraprendere accordi con altri enti.

Nel caso concreto il Municipio sta intraprendendo delle trattative con le Aziende industriali di Mendrisio (AIM) per un mandato di prestazione per la definizione dei compiti di gestione svolti per conto del Comune in merito al Servizio acqua potabile.

- *art. 69 tassa di allacciamento limiti minimi e massimi (ex art. 51)*

È stato abrogato il vecchio calcolo sul valore della costruzione adattandolo al nuovo sistema di calcolo in base al diametro esterno della condotta (mm).

- *art. 75 Tassa di utilizzazione (ex art. 52)*

La tassa base (A) di principio viene applicata e calcolata in funzione della copertura dei costi fissi legati al Servizio.

Gli importi minimi e massimi, applicati nel Regolamento AAP del 1993 e nell'Ordinanza in materia di tariffe dell'acqua potabile 1.1.2019 sono stati ripresi nel tariffario del nuovo Regolamento. Vengono esplicitati gli utenti che sono così elencati:

- economie domestiche primarie e secondarie: viene abrogata la differenza tra residenze primarie e secondarie secondo la giurisprudenza in vigore;
- attività commerciali: queste si riferiscono principalmente al settore terziario (uffici), alla ristorazione (bar e ristoranti), alle attività commerciali in genere (negozi, saloni estetici e simili);
- aziende industriali: si riferiscono alle imprese generali relative al settore edile e manutenzione
- istituti, scuole e alloggi: in questo ambito vengono tenuti in considerazione anche i B&B, hotel e ogni altra struttura ricettiva con alloggio a terzi persone.

La tassa di consumo (B) le tariffe non sono sostanzialmente modificate, anche tenuto conto dei costi dei comuni limitrofi.

Le altre tasse (C) è stata meglio esplicitata rispetto all'ex art. 53 Regolamento AAP del 1993.

Tutte le tariffe sono stabilite IVA inclusa.

3. Procedura di approvazione

Dopo l'eventuale approvazione da parte del Consiglio comunale e regolare crescita in giudicato della decisione, il Regolamento sarà trasmesso alla SEL che, congiuntamente alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS), sarà chiamata ad approvarlo.

Si auspica che lo stesso possa entrare in vigore con effetto 1° gennaio 2023 nel frattempo il Municipio, unitamente ai propri Servizi e consulenti ha affidato il mandato per l'introduzione della nuova Direttiva SSIGA W12 (indicante la buona prassi procedurale nelle Aziende dell'acqua potabile).

Conclusione

Il Regolamento è uno strumento necessario alla conformazione del vigente diritto e comprensivo delle necessarie disposizioni vigenti in materia, in linea con la più recente giurisprudenza e concretamente applicabile ad ogni situazione che può manifestarsi nell'ambito della gestione del Servizio acqua potabile, anche in relazione con eventuali accordi di gestione futuri.

Per le ragioni fin qui indicate e restando a disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvato il MM XX-22 concernente il nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (RAP) del Comune di Riva San Vitale come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.
2. Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 riservata l'approvazione cantonale.

Con ossequi.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Antonio Guidali

La Segretaria :

Lorenza Capponi

Allegato: Regolamento Acqua Potabile

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•